

*Direzione Generale Corso Vittorio Emanuele II n. 68 Cagliari
Servizio Gestione Mense e Alloggi*



***CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO BIENNALE DI TRASPORTO DEGLI
STUDENTI CON LIMITATA AUTONOMIA MOTORIA OSPITI PRESSO LA CASA DELLO STUDENTE DI
VIA TRENTINO.***

Assistente al RdP
Michele Puddu

Il R.d.P.
Dott.ssa Michela Muroni

Il Direttore del Servizio
Gestione Mense e Alloggi
Ing. Stefania M.F. Pusceddu

PREMESSE

1. Il contesto dell'appalto

ERSU, Ente per il Diritto allo Studio Universitario, di Cagliari offre servizi e interventi a studenti, anche stranieri, delle Università e degli altri Istituti di grado Universitario, a studenti stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale e di ricerca.

In particolare, tra i servizi che caratterizzano la mission di ERUS è annoverato il servizio abitativo, che viene erogato nella città di Cagliari tramite le residenze di proprietà dell'Ente per un totale di 969 posti letto, destinati a studenti italiani, stranieri (comunitari ed extra UE), ospiti temporanei.

Le residenze sono così dislocate

IMMOBILE	UBICAZIONE
Casa via Biasi	Via Biasi n.3
Casa via Businco	Via Businco n.2
Casa via Montesanto	Via Montesanto n. 82
Casa via Roma	Via Roma n. 159
Appart. nti Via Sassari	Via Sassari n.77
Casa via Trentino	Via Trentino

L'accesso al servizio abitativo avviene principalmente nei seguenti modi:

- **ACCESSO AGEVOLATO:** riservato agli studenti fuori sede, risultati idonei sulla base delle graduatorie elaborate dall'Ente ai sensi di apposito bando di concorso e sulla base di requisiti di reddito e di merito;
- **ACCESSO LIBERO:** rivolto agli studenti fuori sede e a chi, in ragione di rapporti con il sistema universitario dell'UNIVERSITA' di Cagliari ha esigenze di permanenza occasionale e temporanea.

Una particolare attenzione, compatibilmente con le risorse disponibili, viene posta nei confronti di studenti che hanno difficoltà e limitazioni ad una totale autonomia specie nel caso della mobilità.

In questo caso ERUS di Cagliari interviene in loro favore mettendo a disposizione alloggi privi di barriere architettoniche presso le proprie strutture (quella di via Trentino) e un servizio di aiuto personale espletato tramite studenti volontari prevalentemente ospitati nella stessa struttura. Insieme al servizio abitativo, ERUS garantisce un servizio di trasporto che consenta agli studenti di poter organizzare la vita universitaria cercando di superare al meglio le difficoltà derivanti dalla limitata autonomia.

Le disponibilità effettive per l'accoglienza di questi studenti è per un numero complessivo di 26 unità e sono previsti alloggi distribuiti nei primi tre livelli della casa di via Trentino.

Il numero degli ospiti con difficoltà motorie varia per ogni anno accademico in funzione delle richieste di coloro che risultano beneficiari di posto letto presso le residenze per gli studenti.

2. Obiettivi del servizio.

Nel corso degli anni ERUS ha cercato nei limiti delle proprie disponibilità, di investire nella qualità dei servizi offerti cercando di elevare, laddove possibile, lo standard qualitativo. Ciò allo scopo di creare le migliori condizioni possibili per favorire lo studio e una carriera formativa proficua degli studenti ospiti.

Così il servizio abitativo, unitamente al servizio ristorazione e alle borse di studio, ha assunto un ruolo sempre più rilevante nelle strategie delle politiche dell'Ente. A questi servizi si aggiunge un servizio di trasporto che garantisca agli studenti con limitazioni alla mobilità autonoma, la possibilità di muoversi nel perimetro urbano in funzione delle proprie esigenze correlate alla vita universitaria.

La gestione di questo servizio è affidata ad operatori esterni, dal momento che l'Ente non dispone di veicoli propri adeguati e di personale addetto. Peraltro una gestione diretta presupporrebbe un investimento economico importante a fronte di un servizio che deve essere strutturato in funzione delle esigenze che mutano per ogni anno accademico; infatti il numero degli studenti fruitori di questo servizio è variabile per ogni A.A..

Dunque per garantire l'esecuzione del servizio occorre individuare un soggetto esterno da selezionare con procedura di gara, non essendoci in essere convenzioni attive di centrali di committenza. Si tratta poi di un servizio che ha caratteristiche particolare e sul quale occorre porre una particolare attenzione per l'aspetto qualitativo.

La logica che si intende perseguire con un soggetto esterno gestore del servizio è quella di ottenere un servizio soddisfacente e di qualità attraverso anche una collaborazione di condivisione e corresponsabilità dell'operatore.

3.Caratteristiche essenziali dei servizi.

La descrizione dettagliata delle prestazioni minime è contenuta nel Capitolato Speciale Prestazionale e consiste nelle seguenti attività:

- Garantire il trasporto degli studenti e durante tutto il periodo di permanenza nella casa dello studente e nell'arco della giornata;
- Garantire il trasporto con livelli di comfort soddisfacenti;
- Garantire il servizio di trasporto sulla base delle richieste programmate e contingenti degli studenti ed entro limiti di attesa paragonabili ad un trasporto pubblico ordinario e che non influiscano in modo negativo sulla economia di tempo della vita dello studente;
- Offrire un servizio di trasporto anche per spostamenti che non siano esclusivamente connessi alle attività di frequenza universitaria e di studio, ma anche per altre attività culturali e di svago che lo studente volesse coltivare al di fuori della casa dello studente;
- Offrire un servizio con personale qualificato e disponibile alle esigenze espresse dagli studenti.

L'Ente intende valorizzare la componente della qualità del servizio, prevedendo a tal fine un costante monitoraggio, anche attraverso una verifica del grado di soddisfacimento, dell'utenza sull'esecuzione delle prestazioni affidate con il contratto d'appalto con una particolare attenzione nei confronti dell'utenza.

4.Procedura di gara

Ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 50/2016 la procedura di gara sarà aperta, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016.

IL CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

INDICE

PARTE I

- Art.1 Oggetto dell'appalto
- Art.2 Importo stimato a base d'asta
- Art.3 Durata del contratto
- Art.4 Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione
- Art.5 Documentazione da produrre in sede di gara per l'offerta tecnica
- Art.6 Tempi e luogo di esecuzione del servizio
- Art.7 Specifiche tecniche dei veicoli
- Art.8 Capacità tecniche e professionali
- Art.9 Garanzie definitive
- Art.10 Forma del contratto e spese contrattuali
- Art.11 Documenti contrattuali
- Art.12 Discordanze contrattuali
- Art.13 Rinvio normativo
- Art.14 Sciopero del personale
- Art.15 Patto di integrità
- Art.16 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- Art.17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.18 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
- Art.19 Obblighi nei confronti dei dipendenti
- Art.20 Regolarità contributiva
- Art.21 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
- Art.22 Risoluzione per inadempimento e recesso
- Art.23 Rinegoziazione e recesso (art.1 comma 13 della L.135/2012)
- Art.24 Fallimento dell'affidatario o morte del titolare
- Art.25 Dati personali e riservatezza
- Art.26 Controversie
- Art.27 Lingua ufficiale
- Art.28 Revisione prezzi
- Art.29 Rapporti con l'utenza

PARTE II

- Art.30 Modalità di esecuzione del servizio
- Art.31 Direttore di esecuzione del contratto
- Art.32 Rappresentanza dell'esecutore
- Art.33 Obblighi e responsabilità dell'affidatario
- Art.34 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto
- Art.35 Esecuzione anticipata
- Art.36 Diffida ad adempiere
- Art.37 Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art.38 Vigilanza del servizio
- Art.39 Variazioni contrattuali
- Art.40 Penali
- Art.41 Subappalto
- Art.42 Corrispettivo del servizio
- Art.43 Pagamenti e fatturazione

PARTE I

Art.1 Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto per accompagnare gli studenti con limitata autonomia motoria e titolari di posto alloggio presso la casa dello studente di via Trentino, alle sedi universitarie, mense e altre destinazioni nella città metropolitana di Cagliari, così come istituita dalla legge regionale 4 febbraio 2016.

Art.2 Importo stimato a base d'asta

L'importo stimato per lo svolgimento del servizio da porre a base d'asta è pari ad **euro 140.000/00** più IVA (10%). Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs 50/2016, comprensivo della previsione dell'opzione di proroga, è di euro 165.000/00.

Il costo della manodopera è stimato in euro 56.000 più IVA, pari al 40% dell'importo stimato a base d'asta.

Non sono stati riscontrati rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto pertanto non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sono previsti conseguentemente costi aggiuntivi per la sicurezza.

Art.3 Durata del contratto

Il contratto avrà durata pari a 24 mesi, a decorrere dalla stipula con la precisazione che il servizio verrà erogato per complessivi 22 mesi essendo prevista l'interruzione nel mese di agosto.

Ai sensi dell'art.106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 l'amministrazione si riserva l'opzione di proroga per un periodo pari a 4 mesi con importo stimato di € 25.000/00.

Art.4 Procedura di selezione e criterio di aggiudicazione

Il servizio sarà affidato mediante procedura aperta ed aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Le offerte saranno valutate prendendo in considerazione i seguenti criteri e sub-criteri con i relativi fattori ponderali riportati nella tabella che segue:

	Criteria e Sub-Criteria di valutazione dell'offerta	Fattori ponderali
A	Adeguatezza dell'offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione (QL)	40
	a) Personale impiegato nei servizi di trasporto	15
	b) Modalità e tempi di risposta alle chiamate	10
	c) Gestione delle emergenze e reperibilità	15
B	Qualità dei veicoli utilizzati (QL)	15
C	Proposte migliorative (QL)	15
D	Ribasso percentuale offerto sull'importo a base d'asta (QT)	30

La valutazione degli elementi qualitativi (QL) da parte di ciascun commissario avverrà mediante il confronto a coppie tra le offerte presentate; al termine dei confronti a coppie si sommano i punteggi attribuiti da ciascun commissario e i punteggi così ottenuti si trasformano in coefficienti variabili tra zero e uno, attribuendo 1 al punteggio più elevato.

I criteri motivazionali e le modalità mediante le quali si assegneranno i punteggi in base ai criteri e sub criteri di valutazione sono descritti di seguito. Per una maggiore comprensione e chiarezza sulle esigenze della SA e degli obiettivi che la stessa intende perseguire con il servizio oggetto dell'appalto si rinvia anche alla lettura dei paragrafi della relazione di progetto.

CRITERIO A – Adeguatezza dell'offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo ai sub criteri del criterio A, verranno valutati i seguenti aspetti:

- **per il sub criterio Aa)** personale destinato ai servizi
- sarà valutato con riferimento al curriculum, all'esperienza lavorativa dei conducenti dei veicoli che effettueranno il servizio di trasporto degli studenti con riguardo ad esperienze lavorative similari.
- **per il sub criterio Ab)** Modalità e tempi di risposta alle chiamate, sostituzione del personale
- sarà valutato con riguardo alla riduzione dei tempi di arrivo rispetto alla chiamata dello studente, alle modalità di sostituzione del personale, al numero dei conducenti messi a disposizione
- **Per il sub criterio Ac)** Modalità di gestione delle emergenze e della reperibilità
- sarà valutato con riguardo alle modalità di gestione di emergenze e di reperibilità in risposta alle esigenze di spostamento degli studenti non pianificate (ad es. casi di chiamate dello studente per rientro anticipato a causa dell'annullamento della lezione o altre esigenze che gli studenti dovessero rappresentare).

CRITERIO B – Qualità dei veicoli utilizzati.

Ai fini dell'attribuzione del coefficiente relativo al criterio B, verrà valutata la miglior proposta con riguardo al parco dei veicoli messi a disposizione per tipologia, numero di veicoli, numero dei posti minimo e massimo di ciascun mezzo, alle caratteristiche di comfort, all'anno di immatricolazione, alle dotazioni tecniche, al rispetto dei criteri ambientali minimi, riferiti ai veicoli adibiti al trasporto su strada e con particolare riguardo ai limiti di emissione di CO₂ nonché alle dotazioni aggiuntive rispetto a quelle minime richieste all'art.6 del presente capitolato.

CRITERIO C – Proposte migliorative.

La valutazione delle proposte terrà conto degli elementi tendenti a migliorare la qualità del servizio reso disponibile agli studenti con riguardo alla qualifica del personale destinato al servizio e che si rapporta all'utenza, alle proposte aggiuntive rispetto ai minimi richiesti in relazione alle esigenze dell'utenza (es. disponibilità ad accompagnare gli studenti ad uscite extra, anche serali o altro).

N.B. Per il criterio A, il cui punteggio è attribuito sulla base dei sub-criteri, è prevista la riparametrazione e il superamento del valore minimo di 8 punti. Il valore minimo richiesto è verificato prima della riparametrazione.

Per la determinazione dell'elemento quantitativo dell'offerta economica si impiegherà la seguente formula:

$$C_i \quad \text{per } A_i \leq A_{soglia} \quad = \quad X \times A_i / A_{soglia}$$
$$C_i \quad \text{per } A_i > A_{soglia} \quad = \quad X + (1,00 - X) \times [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

Dove:

C_i	Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
A_i	Valore del ribasso del concorrente iesimo
A_{soglia}	Media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti
X	0,80

L'attribuzione dei punteggi a ciascuna offerta per la formazione della graduatoria avverrà con il metodo aggregativo-compensatore espresso in simboli come segue:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C_{(a)}$	Indice di valutazione dell'offerta (a)
n	Numero totale dei criteri
W_i	Peso assegnato ad ogni criterio o sub criterio
$V(a)_i$	Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio sub criterio(i) variabile tra 0 e 1
\sum_n	Sommatoria degli n addendi

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base di una tabella a matrice triangolare.

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente ottenendo i punteggi attribuiti da ciascuno dei commissari. Questi punteggi sono trasformati in coefficienti variabili tra uno e zero con il metodo della somma dei punteggi ottenuti e attribuendo uno al punteggio più elevato.

Art.5 Documentazione da produrre in sede di gara per l'offerta tecnica.

Per la valutazione delle offerte tecniche dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

CRITERIO A – Adeguatezza dell'offerta in relazione alla capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo organizzativo.

Relazione Criterio A, costituita da:

Una descrizione illustrativa generale sul modello organizzativo proposto specificando poi gli elementi della prestazione con riferimento ai sub criteri Aa), Ab) e Ac) di valutazione e con almeno i seguenti contenuti:

- Presentazione del personale impiegato nello svolgimento del servizio mediante curriculum formativo e professionale di ciascuna unità impiegata, nonché illustrazione delle esperienze lavorative maturate nelle attività attinenti all' oggetto dell'appalto (es. attività di trasporto studenti, attività di assistenza a studenti con limitazioni....).
- Illustrazione dell'organizzazione e delle modalità operative con le quali si intende procedere allo svolgimento del servizio, in particolare tempi di attesa dalle chiamate, tempi in relazione alla gestione delle assenze di personale, personale sostitutivo (anche di questi si dovrà inviare il curriculum professionale).
- Illustrazione delle modalità e tempi di risposta nella gestione delle emergenze (chiamate straordinarie, urgenti), reperibilità proposta e mezzi di contatto diretto con l'utenza.

La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di n. 3 schede su formato A4 per un totale di 6 facciate fronte/retro, potrà contenere, entro i limiti di formato prescritti, descrizioni, e altro materiale illustrativo che il concorrente ritiene utile per illustrare al meglio la proposta. In ogni caso la relazione non dovrà essere generica, ma dimostrare con chiarezza l'approfondimento delle tematiche oggetto del servizio.

La proposta contenuta nella relazione dovrà essere unica, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente e non dovrà superare nel suo complesso il numero di fogli prescritti. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.

CRITERIO B – Adeguatezza dei veicoli di trasporto

Relazione Criterio B, costituita da:

Una descrizione dettagliata del parco dei veicoli che si intendono utilizzare per il servizio di trasporto corredata dalle schede tecniche di ciascun mezzo, dalle quali si evincano tutte le caratteristiche proposte.

La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di n. 2 schede su formato A4 per un totale di 4 facciate fronte/retro. Le schede tecniche sono in numero illimitato e servono ad illustrare con chiarezza i veicoli, le caratteristiche tecniche, le dotazioni di confort possedute in relazione al servizio da svolgere.

La proposta contenuta nella relazione dovrà essere unica, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente e non dovrà superare nel suo complesso il numero di fogli prescritti. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.

CRITERIO C – Proposte migliorative.

Relazione criterio C, costituita da:

Una descrizione illustrativa generale delle proposte di servizi integrativi e/o aggiuntivi, migliorativi dei servizi posti a base di gara, descrivendone con chiarezza la tipologia, le modalità e tempi di esecuzione, i benefici per la committenza e le penalità che l'offerente si impegna a pagare in caso di mancata realizzazione della proposta migliorativa.

La relazione dovrà essere contenuta in un massimo di n. 2 schede su formato A4 per un totale di 4 facciate fronte/retro, potrà contenere, entro i limiti di formato prescritti, descrizioni, e altro materiale illustrativo che il concorrente ritiene utile per illustrare al meglio la proposta. In ogni caso la relazione non dovrà essere generica, ma dimostrare con chiarezza l'approfondimento delle tematiche oggetto del servizio.

La proposta contenuta nella relazione dovrà essere unica, a prescindere dalla forma giuridica del soggetto concorrente e non dovrà superare nel suo complesso il numero di fogli prescritti. Le ulteriori pagine non saranno oggetto di valutazione.

Art.6 Tempi e luogo di esecuzione del servizio

Il servizio si svolgerà prevalentemente nel territorio urbano e sub urbano della città di Cagliari e dovrà garantire le seguenti prestazioni:

Il servizio si svolge a chiamata, con prenotazione dell'utente per via telefonica, mail o servizio di messaggeria istantanea del viaggio, prelievo dell'utente, aiuto nella fase di salita sul mezzo attrezzato, aiuto nell'installazione dei dispositivi di sicurezza per la persona e la carrozzina, accompagnamento alla destinazione, aiuto nella discesa dal mezzo.

L'ambito territoriale in cui vengono effettuati i trasporti è il Comune di Cagliari, con possibilità di estensione ai Comuni limitrofi rientranti nella città metropolitana di Cagliari, così come istituita dalla legge regionale 4 febbraio 2016.

Il servizio dovrà essere erogato tutto l'anno dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 durante le quali il servizio dovrà essere sempre disponibile, ad esclusione di Capodanno – 6 gennaio – Pasqua – Pasquetta – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 30 ottobre – 1 novembre – 8 dicembre – Natale – S. Stefano. In periodi quali le feste di fine anno o quelle pasquali o durante la chiusura estiva della casa dello studente il servizio sarà interrotto dal direttore di esecuzione del contratto qualora nessuno degli studenti preveda di doverne usufruire.

Sulla base dei dati rilevati negli ultimi 3 anni, gli studenti che chiedono di utilizzare il servizio è mediamente pari a n. 12 unità, numero però suscettibile di variazione in aumento o in diminuzione, per nuove richieste sopraggiunte o per rinuncia senza che ciò comporti modifiche al compenso stabilito.

Si fa presente che, tra questi studenti, alcuni possono usufruire del servizio di accompagnamento alla persona, espletato da altri studenti individuati come studenti collaboratori dell'Università degli Studi di Cagliari ai sensi della legge 2 dicembre 1991 n.390 art. 13 e del DPCM 9 aprile 2001, o volontari del Servizio Civile o accompagnatori/badanti personali, che utilizzeranno il servizio oggetto del presente appalto insieme al disabile cui prestano assistenza. Il numero di collaboratori mediamente è stimato in 6 unità.

Tuttavia, il numero degli studenti fruitori del servizio potrebbe aumentare fino alle potenzialità di accoglienza ed arrivare al massimo limite di 26 unità, che sono il numero di posti alloggio riservati agli studenti diversamente abili che l'ente mette a disposizione, interamente previsti nella casa dello studente di via Trentino.

Art.7 Specifiche tecniche dei veicoli

Per quanto riguarda i veicoli da utilizzare nel servizio, sono richiesti almeno due autoveicoli attrezzati per il trasporto di persone con limitata autonomia motoria in carrozzina, di cui almeno una in grado di effettuare un servizio collettivo con capienza fino a 8 posti oltre il conducente.

I requisiti minimi che devono possedere i veicoli per l'esecuzione del servizio sono i seguenti:

- gli autoveicoli dovranno essere dotati di sistema di elevazione automatico o di pedana per facilitare la salita e la discesa degli studenti in carrozzina;
- sedili ergonomici muniti di cinture a 4 punti;
- guide per ancoraggio delle carrozzine, secondo le disposizioni delle circolari del Ministero dei Trasporti n. 48/82 e n.175/1993;
- impianto di climatizzazione;
- l'anzianità del singolo veicolo non superiore ad anni otto.

L'offerente dovrà dichiarare, per ciascun veicolo offerto, le caratteristiche tecniche richieste che saranno dimostrate dall'aggiudicatario mediante attestazioni delle case produttrici e dalla carta di circolazione.

Art.8 Capacità tecniche e professionali

Per l'affidamento del servizio dovrà essere dimostrato il possesso della licenza comunale di esercizio in validità per il servizio di NCC (cfr Legge 15 gennaio 1992, n. 21).

Art.9 Garanzie definitive

L'Affidatario è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art.103 D.Lgs. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite.

La garanzia copre gli oneri per il mancato adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'affidamento del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia dovrà avere validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino all'emissione della regolare esecuzione. Apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) verrà emessa da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'E.R.S.U. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.10 Forma del contratto e spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Nel caso di esecuzione anticipata, disposta ai sensi dell'art.32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato entro 30 gg. dalla data di consegna anticipata.

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del contratto, tasse e imposte comprese, con la sola eccezione dell'Iva, saranno a totale a carico dell'affidatario.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento stesso.

Art.11 Documenti contrattuali

Fanno parte integrante del contratto e sono allegati allo stesso, i seguenti documenti:

1. Il progetto dei servizi composto da Relazione e Capitolato speciale prestazionale
2. L'offerta tecnica
3. L'offerta economica
4. La cauzione definitiva
5. Il codice di comportamento

L'Affidatario con la sottoscrizione del contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel progetto e negli altri documenti che del contratto formano parte integrante, sono condizioni vincolanti di contratto.

In particolare dopo la stipula del contratto e la redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, l'affidatario non potrà più sollevare eccezioni sulle condizioni e le circostanze nelle quali si devono eseguire le prestazioni, nonché gli oneri connessi; perciò non potrà eccepire alcunché per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del contratto.

Art.12 Discordanze contrattuali

Qualora tra i documenti del contratto ci fossero disposizioni discordanti, nella soluzione interpretativa si terrà conto degli allegati contrattuali indicati al precedente articolo. L'interpretazione delle clausole contrattuali, avverrà sulla base dei contenuti del progetto e dei documenti di cui si compone, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati che si perseguono con l'esecuzione dell'appalto, così come previsto dagli artt. 1362 – 1369 del C.C., nonché secondo i criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

L'affidatario riconosce che l'eventuale carenza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come discordanze tra i dati, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e ritardi nell'esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'esecutore stesso, senza aver chiesto chiarimenti e proposto possibili soluzioni.

Art.13 Rinvio normativo

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia o, in quanto compatibili, per prestazioni di servizio analoghe.

Art.14 Sciopero del personale

Il servizio oggetto del presente appalto, avuto riguardo alla natura delle prestazioni erogate e dei destinatari delle stesse, deve essere inteso come essenziale, ai sensi per gli effetti della L. 12/06/1990 n.146 e s.m.i.

L'appaltatore, in caso di sciopero che coinvolga i propri operatori, dovrà darne notizia in forma scritta al Committente, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, per consentire una adeguata informazione agli studenti.

Art.15 Patto di integrità

L'affidatario si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal "Patto di Integrità", individuato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell'ambito del Protocollo d'intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Sardegna, dal Presidente dell'Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all'escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all'interdizione a partecipare ad altre gare indette dall'ERSU per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.

Art.16 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'affidatario, con riferimento al servizio in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate" approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 31 gennaio 2014. La Società si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. L'ERSU, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Società il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art.17 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A..

Pertanto, successivamente alla comunicazione di affidamento dell'appalto, dovrà comunicare all'Ente entro 7 giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione, gli estremi identificativi del/i conto/i dedicato/i nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i impegnandosi altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Si obbliga, inoltre, a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati.

Si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di propria competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Ente provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art.18 Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro

L'Affidatario nell'esecuzione del servizio è tenuto all'osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81 (Testo

Unico Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, e relative circolari esplicative in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.

Art.19 Obblighi nei confronti dei dipendenti

L'Affidatario si obbliga:

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi compresi quelli assicurativi e previdenziali, ad ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro;

ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località, ciò anche nel caso che l'Affidatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata;

a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti;

a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Art.20 Regolarità contributiva

L'Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Il pagamento sarà subordinato alla regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato al periodo di emissione della fattura.

Art.21 Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del D. Lgs. 50/16.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'E.R.S.U. al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art.22 Risoluzione per inadempimento e recesso

Ipotesi di risoluzione:

L'Ente procede alla risoluzione del contratto nei casi e secondo le modalità previste all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con pec, nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita dalla S.A.
- b. frode nell'esecuzione dei servizi affidati;
- c. gravi comportamenti rilevati nello svolgimento del servizio in relazione ai rapporti con l'utenza (mancata risposta alle chiamate e alle richieste, anche una sola volta, comportamenti irrispettosi e scorretti nei

confronti dell'utenza segnalati anche una sola volta)

- d. gravi e reiterati inadempimenti imputabili all'esecutore, comprovati da due documenti di contestazione ufficiale, tali da non consentire il perseguimento degli obiettivi fissati con il contratto;
- e. applicazione di penali che cumulativamente raggiungono il 10% dell'importo contrattuale;
- f. accertamento del venir meno dei requisiti richiesti dall'art.80 del D.Lgs. n.50 del 2016;
- g. accertamento della non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- h. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'E.R.S.U.;
- i. in caso di acquisizione di DURC negativo per almeno due volte consecutive;
- j. subappalto non autorizzato;
- k. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "tracciabilità dei flussi finanziari", "divieto di cessione del contratto e cessione del credito", sospensione dell'esecuzione del contratto";
- l. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione;
- m. qualora si dia avvio di esecuzione anticipata e non si addivenga alla stipula del contratto nei tempi stabiliti all'art.10 del presente C.S.A. per cause imputabili all'affidatario riconducibili ad una condotta connotata da inadempimento alle disposizioni del presente C.S.. L'Ente potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione definitiva ed a consultare il secondo concorrente in graduatoria;
- n. fallimento del soggetto aggiudicatario o di sottoposizione dello stesso a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione;
- o. violazione degli obblighi di sicurezza.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario dovrà fornire all'E.R.S.U. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l'E.R.S.U. si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Ipotesi di recesso ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

L'E.R.S.U. si riserva la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse (quale in questo caso il venir meno della presenza di utenza che abbia l'esigenza del servizio) con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con pec.

In tal caso l'E.R.S.U. sarà tenuta al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'E.R.S.U.;
- delle spese sostenute dall'Appaltatore oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato ai sensi del c.2 dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'E.R.S.U..

Art.23 Rinegoziazione e recesso (Art.1 Comma 13 della L.135/2012)

Qualora durante l'esecuzione del contratto dovesse essere attivata una Convenzione stipulata da Consip, inerente il servizio oggetto del contratto, l'affidatario è tenuto ad uniformarsi ai parametri prezzo qualità di Consip ed in caso contrario l'Ente ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore ai 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Art.24 Fallimento dell'affidatario o morte del titolare

Il fallimento dell'affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se si tratta di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'E.R.S.U. ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se si tratta di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art.25 Dati personali e riservatezza

Nell'ambito del rapporto contrattuale tra l'ERSU e l'Affidatario, il trattamento di eventuali dati personali e sensibili avviene nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n.196 del 2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art.26 Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra ERSU e l'Esecutore derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del contratto d'appalto che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite all' A.G.O. Il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Cagliari.

E' perciò esclusa ogni competenza arbitrale.

Qualora le controversie dovessero insorgere durante l'esecuzione dei servizi, l'esecutore è comunque tenuto a proseguirli, senza ritardi o sospensioni.

Art.27 Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni e quant'altro prodotto nell'ambito del contratto dovrà essere in lingua italiana.

Art.28 Revisione prezzi

Non è prevista la revisione dei prezzi.

Art.29 Rapporti con l'utenza

Nei rapporti con l'utenza è fatto divieto al personale dell'esecutore di esprimere commenti o valutazioni sui programmi e/o sui luoghi ove si svolgono le prestazioni. In caso di comportamento scorretto nei confronti dell'utenza ERSU potrà chiedere l'allontanamento dei soggetti responsabili. L'esecutore risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti (propri e/o subappaltatori) sia nei confronti di ERSU che di terzi.

PARTE II

Art.30 Modalità di esecuzione del servizio

L'esecutore dovrà svolgere il servizio, con propria organizzazione di veicoli e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente Capitolato e dall'offerta tecnica allegata al contratto.

Il servizio sarà articolato per chiamata programmata e/o non programmata e dovrà essere erogato tutto l'anno dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 21.00 durante le quali il servizio dovrà essere sempre disponibile, ad esclusione di Capodanno – 6 gennaio – Pasqua – Pasquetta – 25 aprile – 1 maggio – 2 giugno – 15 agosto – 30 ottobre – 1 novembre – 8 dicembre – Natale – S. Stefano. In periodi quali le feste di fine anno o quelle pasquali o durante la chiusura estiva(agosto) della casa dello studente il servizio sarà interrotto dal direttore di esecuzione del contratto qualora nessuno degli studenti preveda di doverne usufruire.

Servizio per chiamata programmata: lo studente avvertirà l'esecutore della propria esigenza di spostamento con un preavviso di almeno sei ore attraverso i numeri di reperibilità. L'esecutore dovrà dare conferma contestuale, con lo stesso mezzo di comunicazione, telefonata o messaggeria istantanea, ed essere disponibile nel luogo e nell'ora richiesta dallo studente per effettuare il servizio di trasporto.

Servizio per chiamata non programmata: nel caso in cui lo studente non abbia potuto fare la chiamata con preavviso, l'esecutore dovrà comunque dare conferma contestuale alla richiesta ed essere disponibile nel luogo richiesto dallo studente per effettuare il servizio di trasporto entro un tempo massimo di trenta minuti.

In sede di partecipazione alla gara l'offerente dovrà dichiarare la sede di partenza del veicolo deputato al servizio per chiamata non programmata. Della sede dichiarata dovrà poi dimostrare la disponibilità prima della stipula del contratto.

Le uscite previste sono da e verso le strutture didattiche universitarie, le mense universitarie, le altre case dello studente, la stazione di autobus o treno, strutture sanitarie, sportive, ricreative e culturali. Si prevedono inoltre due uscite mensili per accompagnare gli studenti ad altre attività di svago, con destinazioni differenti da quelle delle sedi universitarie (cinema, negozi o altro) e comunque sempre in ambito urbano entro l'area metropolitana.

Fatto salvo quanto proposto in sede di offerta tecnica, nello svolgimento del servizio, durante le fasce orarie riportate nel presente capitolato, dovranno essere garantite inderogabilmente le prestazioni suddette con le seguenti modalità:

Reperibilità telefonica nelle fasce orarie stabilite di erogazione del servizio

Recezione delle richieste degli studenti tramite chiamata telefonica e/o messaggi istantanei

Risposta di conferma allo studente richiedente con lo stesso mezzo di comunicazione

Disponibilità del mezzo e dell'autista per l'accompagnamento all'ora convenuta nella richiesta

Disponibilità del mezzo e dell'autista entro un tempo massimo di trenta minuti dalla chiamata nei casi di chiamate e richieste non programmate.

Per ogni uscita l'esecutore, anche tramite i suoi autisti destinati al servizio, avrà cura di compilare un apposito report o registro delle uscite, recante la destinazione, la firma dell'autista e la controfirma dello studente che richiede il servizio e dello studente collaboratore accompagnatore

Art.31 Direttore di esecuzione del contratto (DEC)

L'Ente nomina un Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nella persona del direttore della casa di via Trentino.

Al DEC sono ascritti i compiti:

- a) coordinare, dirigere e controllare tecnicamente e contabilmente l'esecuzione del contratto;
- b) assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità del contratto e del C.S. e dell'offerta tecnica allegata al contratto.

Art.32 Rappresentanza dell'esecutore (REC)

Per la regolare esecuzione l'Affidatario, prima dell'inizio dello svolgimento del servizio, si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, un soggetto **Responsabile della esecuzione del contratto (REC)**, responsabile del servizio per conto dell'esecutore del servizio, il cui nominativo sarà trasmesso all'Amministrazione per iscritto prima della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio. Il REC dovrà essere obbligatoriamente presente durante tutto il periodo di esecuzione del servizio e dovrà garantire la reperibilità nelle date di svolgimento del servizio dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

Il Responsabile della esecuzione del contratto sarà l'unico responsabile dell'ottimale utilizzazione dei mezzi tecnici e del personale nonché della regolare esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato speciale prestazionale.

Il Responsabile della esecuzione del contratto dovrà essere costantemente reperibile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile ed a mezzo e-mail; è altresì incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale addetto al servizio, al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e cooperativo, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo.

In fase di partecipazione alla gara d'appalto dovranno essere forniti indirizzi e n. telefonici di reperibilità.

Il referente gestisce la raccolta per via telefonica e/o telematica delle prenotazioni degli studenti, svolge la funzione di riferimento diretto per l'utenza autorizzata e di pianificazione e coordinamento dei trasporti, favorendo il più possibile le fruizioni contemporanee dei veicoli, la migliore gestione delle risorse a disposizione e pari possibilità di accesso agli studenti. Deve sempre essere in grado di dimostrare il flusso delle prenotazioni, chiamate e /o messaggi degli studenti, nonché delle risposte di conferma.

Rileva le uscite svolte e gestisce la trasmissione all'ente dei dati e dei report periodici sull'andamento del servizio.

Art. 33 Obblighi e responsabilità dell'affidatario

L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare all'amministrazione appaltante tutte le circostanze che possono impedire un regolare svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato.

Nell'ipotesi di impossibilità di esecuzione del servizio per cause di forza maggiore dovrà essere data tempestiva comunicazione al Direttore dell'esecuzione dell'appalto.

Tutte le spese per l'esercizio del servizio dovranno essere sostenute direttamente in proprio dall'Affidatario, quali a titolo esemplificativo quelle di acquisto, manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, pulizia interna ed esterna dei veicoli, idonea polizza assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni e/o incidenti che dovessero interessare tutti i soggetti trasportati nell'espletamento del servizio compreso il rischio di infortunio " in itinere ", incendio e furto, tasse automobilistiche, revisione periodica dei veicoli componenti la flotta previste per legge, ricovero dei veicoli, rifornimento carburante, bollo, remunerazione dei dipendenti e acquisto e mantenimento dei beni strumentali, visite periodiche di idoneità del personale previste per legge, il tutto senza alcun onere o spesa a carico dell'E.R.S.U.

L'appaltatore si obbliga inoltre a:

- utilizzare nello svolgimento del servizio personale dipendente professionalmente qualificato e abilitato, costantemente aggiornato sulle norme di sicurezza e sulle norme del codice della strada. L'eventuale personale da assumere, sia dall'inizio, sia nel corso del servizio, deve possedere i requisiti fissati dalle Leggi e regolamenti vigenti in materia. Qualora, durante il servizio, l'appaltatore provveda alla sostituzione dell'autista, dovrà darne comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto.
- garantire la continuità dei servizi prestati ed il rispetto della puntualità degli orari di servizio indicati;
- garantire, compatibilmente con le proprie esigenze gestionali, la continuità delle stesse persone fisiche per tutta la durata dell'appalto;
- individuare un referente tecnico con funzioni di coordinamento sulla corretta esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato speciale, reperibile attraverso telefono cellulare, mail e/o servizi di messaggia istantanea;
- sostituire immediatamente l'operatore non ritenuto idoneo o a fronte di gravi inadempienze e/o inadeguatezze documentate. La valutazione sull'idoneità del singolo operatore è presa di concerto dal responsabile dell'affidatario e dal R.d.P.; nel caso si individui un nuovo operatore non rientrante negli elenchi prodotti in sede di offerta dovrà esserne fornito il curriculum professionale;
- garantire la sostituzione dei propri operatori in caso di assenza anche di un solo giorno;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- farsi carico della formazione professionale specifica degli operatori impiegati nel servizio e dei loro eventuali sostituti;

- attivarsi in accordo con il Committente nella realizzazione di iniziative volte a rilevare la soddisfazione degli studenti in merito al servizio erogato;
- disporre di una sede operativa con la presenza di personale tecnico-amministrativo e un recapito telefonico, un servizio di fax, una casella di posta elettronica reperibile e funzionante 24 ore su 24.

L'affidatario è l'esclusivo responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio di cui al presente capitolato. Dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'affidatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun rimborso da parte dell'Amministrazione.

Art.34 Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto

L'affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'affidatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'avvio avverrà con verbale sottoscritto tra il DEC e l'esecutore. Nel verbale sarà indicato il nome del Referente REC, i recapiti di reperibilità ed i numeri di contatto ai quali gli studenti o loro accompagnatori dovranno inviare le richieste, il nominativo dei conducenti ed i veicoli utilizzati per il servizio. Qualora nel corso dell'esecuzione tali dati dovessero variare sarà cura dell'esecutore informarne il DEC. Nel verbale si darà inoltre atto delle prestazioni aggiuntive eventualmente derivanti dall'offerta tecnica che l'esecutore dovrà garantire.

Art.35 Esecuzione anticipata

La consegna del servizio avverrà dopo che il contratto è divenuto efficace salva la possibilità da parte dell'Amministrazione di procedere alla consegna del Servizio ai sensi dell'art.32, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. L'avvio dell'esecuzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente dal Responsabile del Procedimento.

L'Ente, nella figura del DEC può ordinare l'inizio del servizio, in tutto o in parte, all'esecutore, che deve dare immediato corso allo stesso.

Art.36 Diffida ad adempiere

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'Esecutore e/o di servizio parzialmente o inesattamente eseguito, fermo restando quanto previsto in merito all'applicazione delle penali di cui all'art. 39, nel caso in cui le contestazioni per le vie brevi si rivelassero inutili e venisse verificata la mancata esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato, alle prescrizioni tecniche, nonché a quelle di legge, E.R.S.U. procederà alla contestazione scritta degli addebiti all'Esecutore, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'esecutore, scaduto il termine assegnato, rimanga inadempiente, E.R.S.U., ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere **l'esecuzione in danno** del servizio sospeso, addebitando all'esecutore i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio affidato a terzi.

In quest'ultimo caso il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno subito da E.R.S.U..

Art.37 Sospensione dell'esecuzione del contratto

L'Esecutore non può sospendere l'esecuzione del contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con ERSU.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

Il Responsabile del procedimento, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, potrà disporre la sospensione del servizio per il tempo necessario sino al cessare delle cause della sospensione e, non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, comunicherà la data di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Art.38 Vigilanza del servizio

L'Amministrazione, nella persona del DEC, esplica funzioni di vigilanza attraverso la verifica e il controllo di tutti gli adempimenti previsti nel presente Capitolato. Ciò ha lo scopo di verificare l'efficacia del servizio in termini di qualità resa e di accertare, al contempo, la regolarità e la puntualità garantita in contratto, accertando il corretto adempimento delle prestazioni richieste come da capitolato e come da proposta contenuta nell'offerta tecnica. Il mancato adempimento alle prestazioni oggetto dell'offerta tecnica e allegate al contratto saranno oggetto di applicazioni di eventuali penali come da successivo art. 39, nonché possibile causa di risoluzione contrattuale.

Art.39 Variazioni contrattuali

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'E.R.S.U. si riserva la facoltà di introdurre, in sede di esecuzione del contratto, variazioni quantitative, in diminuzione o in aumento delle prestazioni appaltate, con contestuale diminuzione o aumento del relativo corrispettivo, e con l'obbligo del gestore di adempiere.

Per le variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l'appaltatore sottoscrive un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza ulteriore indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'esecutore non ha la facoltà di introdurre di sua iniziativa e senza l'approvazione di E.R.S.U. varianti nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali. In ogni caso potranno essere richieste all'esecutore tutte le variazioni di carattere non sostanziale a condizione che non mutino la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino oneri aggiuntivi.

Art.40 Penali

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, in particolare agli articoli 6 e 29, l'esecutore sarà informato con semplice comunicazione e senza formalità particolari dell'inadempimento rilevato e delle contestazioni mosse, con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'affidatario, che dovranno comunque pervenire all'ente entro il termine stabilito in un termine massimo di 5 (cinque) giorni, non siano soddisfacenti ed adeguatamente motivate, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

Descrizione	Penalità
Mancata effettuazione servizio regolarmente	€ 100,00 per ogni mancata esecuzione del servizio

prenotato	regolarmente prenotato
Mancata esecuzione di eventuali migliorie proposte al servizio in sede di offerta tecnica	€ 50,00 per ogni non conformità rilevata
Ritardo nella esecuzione del servizio rispetto al tempo pattuito con la chiamata prenotata	€ 15,00 per ogni frazione maggiore di dieci minuti
Ritardo nella esecuzione del servizio rispetto al tempo di trenta minuti (o tempo come da offerta) con la chiamata non prenotata	€ 15,00 per ogni frazione maggiore di dieci minuti
Mancata comunicazione di variazione dei dati come previsto all'art. 33 (verbale di avvio)	€ 50,00 per ogni mancata comunicazione

L'importo delle penali sarà dedotto dal pagamento della fattura relativa al periodo di riferimento o dalla cauzione definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti siano tali da comportare il superamento di tale percentuale l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'esecutore.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera l'esecutore dall'obbligo del risarcimento del danno ulteriore.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il risarcimento del danno ed ogni altra azione che ERSU riterrà di intraprendere a tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'esecuzione in danno delle prestazioni non correttamente eseguite nei termini fissati dall'Ente.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

Art.41 Subappalto

L'affidamento in subappalto o a cottimo è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e deve essere autorizzato da ERSU. Il valore complessivo delle prestazioni subappaltate non potrà superare il 30% del valore del contratto.

L'esecutore rimane in ogni caso responsabile nei confronti dell'ERSU per l'esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l'Ente stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Art.42 Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo del servizio è computato a canone mensile e sarà determinato sulla base dell'offerta economica presentata in sede di gara divisa per 22 mensilità.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal contratto e dalle prescrizioni tecniche; è comprensivo di ogni onere e spesa e remunerativo di tutte le prestazioni ed esecuzioni connesse rese dall'esecutore in attuazione del contratto.

Art.43 Pagamenti e fatturazione

I pagamenti saranno corrisposti sulla base del canone mensile e pagati nei trenta giorni successivi al mese di riferimento previo accertamento della regolare esecuzione del servizio da parte del DEC. Nella verifica di

regolarità sarà accertato che il servizio sia conforme alle prescrizioni di contratto comprese le prestazioni e le modalità proposte nell'offerta tecnica di gara.

L'esecutore è tenuta ad emettere la fatturazione secondo le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero delle chiamate di prenotazione ricevute ed il numero delle uscite effettuate nel mese.

Il pagamento è subordinato alla presentazione di regolare fattura da parte dell'affidatario, dell'acquisizione della regolarità del DURC e della attestazione della regolarità del servizio.

Nessun compenso sarà liquidato all'affidatario del servizio in difetto della regolarità della posizione contributiva.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa regolarità del DURC.

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della medesima legge.

La fattura emessa ai sensi del Decreto Ministeriale n.55 del 3 aprile 2013, dovrà essere trasmessa in formato elettronico, ai sensi della legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Si comunica che il Codice Univoco Ufficio che identifica l'E.R.S.U. di Cagliari al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche è il seguente: **K2U9X5**.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati nella fattura anche le seguenti informazioni, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n.136 del 13 agosto 2010;

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario del servizio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della medesima legge, impegnandosi:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
- b) a comunicare alla SA gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.